

**COMUNE DI ROCCA SUSELLA  
PROVINCIA DI PAVIA**

---

**REGOLAMENTO  
PER I LAVORI, LE FORNITURE E I  
SERVIZI  
IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 25 settembre 2012  
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 18 febbraio 2016

## TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento .....
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia.....
- Art. 3 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia .....

## TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 4 Lavori in economia .....
- Art. 5 Forniture in economia .....
- Art. 6 Servizi in economia .....
- Art. 7 Interventi misti .....
- Art. 8 Ricorso a convenzioni quadro CONSIP e al Mercato Elettronico.....
- Art. 9 Obbligo acquisizione centralizzata di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
- Art. 10 Elenchi aperti dei fornitori .....
- Art. 11 Requisiti per l'iscrizione negli elenchi .....
- Art. 12 Formazione ed aggiornamento degli elenchi dei fornitori .....
- Art. 13 Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta .....

## TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 14 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento .....
- Art. 15 Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva .....
- Art. 16 Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....
- Art. 17 Pubblicità e comunicazioni .....
- Art. 18 Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità .....
- Art. 19 Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....
- Art. 20 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario .....
- Art. 21 Atti della procedura .....
- Art. 22 Scelta del contraente .....
- Art. 23 Offerta economicamente più vantaggiosa .....
- Art. 24 Mezzi di tutela .....
- Art. 25 Contratto .....
- Art. 26 Forme e termini per la stipula del contratto .....

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 27 Interventi d'urgenza .....
- Art. 28 Lavori di somma urgenza .....
- Art. 29 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco .....

## TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 30 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari .....
- Art. 31 Sistema AVCPass .....
- Art. 32 Lavori affidati in economia per cottimo .....
- Art. 33 Garanzie .....

Art. 34 Adeguamento dei prezzi / prezzo chiuso .....

Art. 35 Contabilità e liquidazione dei lavori .....

Art. 36 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....

Art. 37 Esecuzione in via d'urgenza .....

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

Art. 38 Garanzie .....

Art. 39 Pagamenti e procedure contabili .....

Art. 40 Esecuzione in via d'urgenza .....

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 Controversie .....

Art. 42 Inosservanza delle disposizioni del regolamento .....

Art. 43 Entrata in vigore .....

Art. 44 Casi non previsti dal presente regolamento .....

## TITOLO I - PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli enti locali dal combinato disposto di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e degli articoli 3, comma 4 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nonché quelli di cui all'art. 173 e ss. Del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii e di cui agli artt. 329 e ss. Per i servizi e le forniture, si fa riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. Esclusa.
6. Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori, forniture e servizi, ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, ovvero di forniture e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall'art. 14 del Codice dei Contratti.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in **amministrazione diretta**;
  - b) per **cottimo fiduciario**.
2. Sono in **amministrazione diretta** le acquisizioni e gli interventi effettuati con materiale e mezzi propri. Sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente o, eventualmente, assunto per l'occasione,

impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente, ovvero reperiti sul mercato sotto la direzione del responsabile unico del procedimento.

3. Sono eseguiti mediante **cottimo fiduciario** i lavori, servizi e forniture, quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei Contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.

4. Il Comune assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici

E' prevista ai sensi dell'art 1, comma 1, del d.l. 95/2012 la sanzione **di nullità** dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo di comparazione

In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare gli importi:

a) per l'affidamento di **lavori in economia** l'importo di euro 200.000,00 come prescritto dall'art.125 del Codice dei Contratti, tale limite si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.;

b) per l'affidamento di **servizi e forniture** l'importo è periodicamente riterminato ex art. 248 del dec. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti separati sono ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. I limiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati ai diversi limiti che dovessero essere fissati dalla successiva normativa in materia.
6. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
7. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
8. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti (requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti nonché iscritti alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge).
9. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

### **Art. 3 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

### **Art. 4 - Lavori in economia**

Il Titolo II del presente regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo. Ai sensi di quanto previsto dal c. 3-bis dell'art.33 del D. Lgs. 163/2006, a partire dal 1° novembre 2015, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un Soggetto Aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ora Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) non rilascia un codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di seguito indicato, i seguenti lavori:

a) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55 – 121 – 122 del Codice (entro il limite massimo di euro 200.000,00). Rientrano in questa fattispecie, a titolo meramente indicativo, e non esaustivo, i seguenti interventi di manutenzione o riparazione, concernenti:

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- impianti tecnologici;
- rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
- impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- la pubblica illuminazione;
- immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
- cimitero;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell'incolumità pubblica.

b) Manutenzione di opere e/o impianti (entro il limite massimo di euro 200.000,00).

Rientrano a titolo indicativo, ma non esaustivo, in questa fattispecie gli interventi concernenti:

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - impianti tecnologici;
  - rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
  - impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
  - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - la pubblica illuminazione;
  - immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
  - cimitero;
  - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell'incolumità pubblica;
  - manti di usura del piano viabile;
  - sovrastrutture stradali;
  - corpo stradale nelle sue varie parti;
  - opere di presidio e di difesa;
  - lavori relativi a demolizioni, assicurazioni e concatenazioni di fabbricati e manufatti cadenti, compreso lo sgombero dei materiali rovinati;
  - lavori da eseguirsi con le somme dell'Amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto, o utilizzando l'eventuale ribasso d'asta qualora si verificano esigenze imprevedute, non imputabili ad errori o omissioni progettuali.
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'Ente (entro il limite massimo di euro 200.000,00). Rientrano a titolo indicativo, ma non esaustivo, in questa fattispecie i seguenti interventi:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - impianti tecnologici;
  - rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
  - impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
  - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - la pubblica illuminazione;

- immobili di proprietà dell'Ente con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
  - cimitero;
  - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell'incolumità pubblica;
  - interventi di protezione civile;
  - interventi richiesti dall'ASL, dall'ARPA, dai Vigili del Fuoco;
  - interventi di consolidamento, puntellamento, concatenamento, messa in sicurezza, protezione, demolizione, sgombero di fabbricati, aree, opere, impianti, anche nell'ipotesi di esecuzione d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;
  - interventi di bonifica.
- d) Lavori di ogni specie che non possono essere differiti, dopo che siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara di qualsiasi tipo (entro il limite massimo di euro 200.000,00).
- e) Lavori e rilevazioni necessari per la compilazione di progetti (entro il limite massimo di euro 200.000,00) quali, a titolo meramente indicativo, ma non esaustivo, concernenti:
- indagini idrogeologiche;
  - carotaggi;
  - sperimentazioni.
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori (entro il limite massimo di euro 200.000,00).
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, i lavori accessori e strumentali all'installazione e posa in opera di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Art. 5 - Forniture in economia</b> |
|---------------------------------------|

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico dell'Ente in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

z) beni per la toponomastica, la segnaletica e la numerazione civica

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Il ricorso alle prestazioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi .

- a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno di un contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione, nell'ambito del contratto medesimo;
- c. Prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene o salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 8.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Art. 6 - Servizi in economia</b> |
|-------------------------------------|

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione, lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza,

limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi di trasporto per ferrovia di cui all'allegato II.B categoria 18, numero di riferimento CPC 711;
- r) servizi di trasporto per via d'acqua di cui all'allegato II.B categoria 19, numero di riferimento CPC 72;
- s) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all'allegato II.B, categoria 20, numero di riferimento CPC 74;
- t) servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861;
- u) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- v) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e/o di proprietà dell'Ente, del territorio e di manifestazioni;
- w) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- y) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, spese per la prevenzione del randagismo;
- z) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
- aa) servizio di custodia cani randagi;
- ab) servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo;

- ac) accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado;
  - ad) servizio di revisione periodica dispositivi antincendio;
  - af) servizio gestione calore;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
  - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e) servizi tecnici e quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui agli artt. 252 e seguenti del Regolamento attuativo;
  - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e di cui non possa esserne differita l'esecuzione;
  - g) servizi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle prestazioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno di un contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione, nell'ambito del contratto medesimo;
  - c. Prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene o salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

5. Per quanto attiene l'affidamento degli incarichi configurabili come prestazioni d'opera intellettuale di cui al Decreto Legge n. 223/2006 come convertito in Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii. (Affidamento di incarichi ad esperti esterni) si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari.

**Art. 7 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

**Art. 8 - Ricorso a convenzioni quadro CONSIP e al Mercato Elettronico per servizi e forniture**

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 33, c. 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 per lavori servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro prima di attivare un'autonoma procedura finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi per importi rientranti nelle soglie fissate nel presente regolamento (I.V.A. esclusa), il Responsabile del settore competente/RUP deve verificare, innanzitutto, se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro CONSIP di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii. Qualora si tratti di forniture per le quali tale obbligo non è previsto il Responsabile del procedimento è tenuto a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero alle convenzioni quadro stipulate dalle Centrali di Committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c. 456 della legge 27.12.2006, n. 296 ovvero ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti come l'accesso alla piattaforma "SINTEL" messa a disposizione dalla Regione Lombardia in qualità di Centrale di committenza (soggetto aggregatore) di riferimento. Qualora la fornitura sia acquisibile mediante ricorso al MEPA, il Responsabile del procedimento mette a confronto le proposte esistenti in relazione alla tipologia desiderata, al fine di individuare quella economicamente più vantaggiosa per il Comune (RDO) oppure procede ad effettuare un ordine diretto di acquisto (ODA) presso un determinato fornitore presente sul Mercato Elettronico. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

2. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nel rispetto dell'art. 77, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti.

3. In ogni caso, qualora le condizioni di approvvigionamento rinvenibili attraverso il ricorso al Mercato Elettronico si rivelino per il Comune meno vantaggiose rispetto a quelle praticate dai fornitori presenti sul mercato locale o la fornitura non sia rinvenibile (per tipologia o quantità minima disponibile) all'interno del MEPA, il Responsabile ne darà atto nella determinazione a contrarre.

**i contratti stipulati in violazione di tali prescrizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa**

4. Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1000,00 euro l'art. 1 comma 502, non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Il Responsabile del servizio/RUP potrà, quindi, procedere LEGITTIMAMENTE ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura devono essere rispettati i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti e nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel dec. Lgs. 163/2006 .

Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, occorre approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.

Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Anche in questo caso, i contratti stipulati in violazione di tali prescrizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa

**ART. 9 - Obbligo acquisizione centralizzata di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

*(a decorrere dal 1° gennaio 2016, la soglia è di 5.225.000 euro ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2342/2015 che modifica la direttiva 2004/18/CE.)*

Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). I Comuni sono tenuti all'acquisizione di lavori tramite le Unioni di Comuni esistenti (rif. Art. 32 TUEL), oppure convenzione tra comuni (rif. Art. 30 TUEL) oppure ricorrendo a strutture della Provincia o altro Soggetto Aggregatore.”*

I comuni possano procedere autonomamente (senza l'utilizzo della CUC) nel solo caso di lavori con valore inferiore ad Euro 40.000,00.

Per quanto concerne in particolare l'acquisizione di LAVORI si precisa che:

- Per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 non esiste obbligo di CUC
- Per lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 : l'affidamento deve avvenire in uno dei modi sopraindicati di cui all'art. 33, comma 3 bis del dec. Lgs 163/2006.

**Conseguenze in caso di mancata osservanza delle prescrizioni in argomento**

L'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012, stabilisce che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono **nulli**, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

### **Art. 10 - Elenchi aperti dei fornitori**

1. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di fornitori dotati di determinati requisiti all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

2. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a dieci giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

### **Art. 11 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi**

1. I fornitori, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti. Per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il Responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 3, del Codice dei Contratti e dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso Responsabile del procedimento).

2. Costituiscono requisiti di ordine generale:

- a) non aver maturato nei tre anni precedenti nell'esecuzione dei contratti con l'Amministrazione Comunale ritardi complessivamente superiori al venti per cento dei tempi contrattuali;
- b) non essere incorsi per negligenza o malafede in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'adempimento del contratto o errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano dato luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale o la revoca di aggiudicazioni con pubbliche amministrazioni;
- c) essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- d) essere in regola con il versamento di contributi previdenziali, imposte e tasse;
- e) non essere incorsi in procedure di liquidazione, fallimento o concordato preventivo (anche in continuità aziendale);

f) essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata.

3. Per l'iscrizione negli elenchi, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, c. 1 del Codice dei Contratti, può essere attestato dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto di cottimo, il Responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti); il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei Contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente c. 1).

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 332, c. 5, del Regolamento attuativo del Codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario del servizio in economia.

#### **Art. 12 - Formazione ed aggiornamento degli elenchi dei fornitori**

1. Qualora istituiti, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi sono disposti dal Responsabile del procedimento del Settore competente con propria determinazione.

2. Il Responsabile del procedimento, in particolare:

- dispone in ordine all'accoglimento o meno delle richieste di iscrizione ed alle eventuali iscrizioni d'ufficio;
- dispone in ordine alle modifiche ed integrazioni dei gruppi merceologici (laddove gli elenchi siano stati articolati con tale criterio), delle caratteristiche delle forniture o prestazioni;
- dispone in ordine alla cancellazione delle ditte dall'elenco.

3. Per la formazione degli elenchi e per l'aggiornamento delle ditte negli anni successivi si provvede a mezzo avviso stampa da pubblicare sul sito istituzionale del Comune – Profilo del Committente.

4. L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per iscrizione in tali elenchi;
- l'eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

5. La domanda di iscrizione deve indicare la ragione sociale e l'indirizzo della ditta richiedente.

6. Le revisioni generali degli elenchi vengono effettuate, di norma, con cadenza triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune. In tali occasioni le ditte iscritte sono invitate a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti. Della mancata iscrizione viene data comunicazione alla ditta interessata.

7. Le ditte iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative alla loro ragione sociale o struttura operativa o comunque riferite ai dati e alle notizie fornite a suo tempo in sede di istanza di iscrizione.

8. Le ditte ed imprese iscritte negli elenchi sono tenute, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro i trenta giorni successivi, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

7. Nuove iscrizioni e cancellazioni possono essere effettuate anche medio tempore con apposita determinazione di aggiornamento da parte del Responsabile del procedimento del settore competente sulla base del numero delle nuove istanze pervenute.

8. Le ditte che aspirano all'iscrizione debbono presentare domanda indirizzata al Responsabile del Settore che ha indetto l'avviso, indicando il gruppo o i gruppi merceologici di riferimento e producendo contestuale dichiarazione, rilasciata con le modalità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la responsabilità del richiedente, circa:

a) la natura giuridica della ditta;

b) l'insussistenza delle condizioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

c) l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato nel settore di attività per cui si richiede l'iscrizione.

9. L'iscrizione evidenzia per ciascuna ditta la ragione sociale, il legale rappresentante o procuratore fornito di mandato a stipulare gli eventuali contratti, l'indirizzo della sede principale, delle eventuali sedi secondarie o rappresentanze locali.

10. L'ordine di iscrizione negli elenchi è stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati.

11. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità operativa dell'ente, fatta salva la procedura di cui ai precedenti commi, possono essere iscritti d'ufficio negli elenchi gli operatori che negli ultimi tre anni abbiano ottenuto affidamenti da parte del Comune.

12. L'iscrizione agli elenchi non costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi in economia, potendo anche il Comune individuare altri operatori economici a cui rivolgere l'invito di presentare la propria migliore offerta, qualora nei

suddetti elenchi non vi siano (o siano presenti in numero insufficiente) soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.

13. Sono esclusi o cancellati dai suddetti elenchi gli operatori economici che non siano in grado di dimostrare sin dal momento della presentazione dell'istanza o successivamente all'avvenuto inserimento negli stessi, il possesso dei requisiti indicati nelle lettere ricomprese fra a) ed e) del c. 2 del presente articolo.

14. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

15. Nel caso si proceda a cancellazione d'ufficio il Responsabile del settore competente dà comunicazione all'interessato, con raccomandata A.R., dei fatti che la motivano, fissando un termine di trenta giorni per eventuali deduzioni.

16. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche esigenze, può, altresì, promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi con altre stazioni appaltanti, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da queste ultime.

**Art. 13 - Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta**

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono invitati a presentare offerta per forniture o prestazioni riguardanti i gruppi merceologici per i quali sono iscritte quando si provvede, nei limiti di importo stabiliti dal presente regolamento, a mezzo di procedura negoziata (amministrazione diretta o economia diretta, cottimo fiduciario, sistema misto) o con procedura diretta.

2. Sono fatte salve specifiche esigenze dei servizi comunali riferite a particolari prestazioni o forniture o circostanze e le forniture di carattere economale.

3. Gli operatori sono invitati a presentare la loro offerta secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento del servizio (gli inviti a presentare offerta devono essere effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione), sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento.

4. Se le ditte iscritte nella categoria interessata sono inferiori a cinque l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso:

a) alle ditte di cui è giacente la domanda di iscrizione all'elenco;

b) alle ditte che hanno avuto rapporti contrattuali con il Comune negli ultimi tre anni.

5. E' prevista la facoltà, in via eccezionale e su proposta motivata del servizio precedente, di invitare alle gare anche ditte, di provata e notoria idoneità, non iscritte nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire.

## TITOLO III - PROCEDIMENTO

### **Art. 14 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Responsabile del Servizio, l'attestazione di regolare esecuzione. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile di servizio, qualora non sia anche responsabile unico del procedimento, come previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 9 e 272 del Regolamento attuativo, può avvalersi di un responsabile unico del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile stesso, resta a carico del responsabile del servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 2, del Regolamento attuativo, il R.U.P. qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 10, comma 7, del Codice, propone all'Amministrazione l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e le modalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 15 - Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile del Settore competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'affidamento sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 € oppure, in caso di lavori, questi ultimi siano stati individuati tramite una perizia di stima.
2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Responsabile del Servizio competente nei limiti della spesa finanziata e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, e prevista, nella determinazione di aggiudicazione.
3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, fatta salva l'applicazione della speciale procedura prevista dall'art. 191, c. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per quanto concerne la regolarizzazione delle spese inerenti l'effettuazione di lavori di somma urgenza.

4. Qualora, in corso di esecuzione, la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile del Servizio competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di avere ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

**Art. 16 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Agli affidamenti di lavori, forniture di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.

2. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' art. 38, c. 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, c. 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

3. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, c. 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

2. In attuazione delle “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” pubblicate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 125, c. 3 del Codice dei Contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal Responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all’art. 125, c. 8, ultimo periodo e c. 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti.

#### **Art. 17 - Pubblicità e comunicazioni**

1. Ai sensi dell’art. 331 del Regolamento attuativo del Codice, le procedure di acquisto beni e servizi in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’art. 124 del Codice dei Contratti per gli altri appalti di beni di importo (I.V.A. esclusa) sotto la soglia comunitaria UE.
2. Il Comune assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul Profilo del committente.
4. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con attribuzione del codice identificativo gara –

CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 18 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità**

1. I Responsabili di Posizioni Organizzative hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la quale dal mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità – qualora sottoscritti - consegue la sanzione dell’esclusione (art. 1 c. 17 della Legge 190/2012).

2. Il Responsabile di ogni provvedimento che assume, deve dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disciplinato e disposto del Piano triennale della prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale. n. 7 del 30.01.2014, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 29/01/2015;

3. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. ~~L’Ufficio contratti~~ Il responsabile del servizio dovrà inserire e quindi vigilare sull’avvenuta inserzione negli schemi di contratto della seguente dicitura: *“Ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”*.

5. Nelle procedure di affidamento, disciplinate dal presente regolamento, i Responsabili dei Servizi hanno l’obbligo di applicare le disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 ed al Piano Triennale della prevenzione della corruzione approvato dall’organo competente.

6. I Responsabili attestano annualmente, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto del presente disposto.

#### **Art. 19 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'Ente o mediante ricorso al lavoro interinale, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 20 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125 commi 8 e 11 del Codice). Le indagini di mercato si svolgono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 332 del Regolamento attuativo, mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo all'albo pretorio e sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 8 (otto) giorni. .
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
  2. La lettera di invito, di norma, contiene:
    - a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
    - b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
    - c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
    - d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
    - e. le modalità di presentazione dell'offerta, i criteri di affidamento e gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
    - f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
    - g. l'eventuale clausola di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
    - h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
    - i. la data entro cui devono pervenire le offerte;

- j. i casi di recesso e risoluzione;
  - k. il riferimento alla normativa sulla privacy;
  - l. il nominativo del responsabile unico del procedimento;
  - m. le procedure di verifica di congruità dell'offerta e di applicazione dell'art. 86 del Codice (Anomalia);
  - n. i requisiti di partecipazione e le clausole di esclusione;
  - o. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
  - p. l'eventuale computo metrico estimativo;
  - q. gli eventuali grafici o elaborati progettuali;
  - r. gli eventuali capitolati speciali o fogli patti o condizioni;
  - s. l'obbligo del versamento della "tassa sulle gare" all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui all'art. 1 – comma 67 della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii., per i contratti di lavori, servizi e forniture per contratti di importo non inferiore a 40.000,00 Euro;
  - t. Gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
3. Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui alla lettera n) del comma 2 del presente articolo si specifica che l'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- A. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - B. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
  - C. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico, sanità pubblica o di tutela della pubblica incolumità;
  - D. nel caso di lavori, servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore a euro 40.000,00.

**Art. 21 - Atti della procedura**

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.

La determinazione, in base all'art. 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa.

L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del testo unico sopra richiamato. Il responsabile di servizio adotta la determinazione a contrarre di cui all'art. 11 – comma 2 del Codice, quando la complessità della prestazione richiesta lo renda opportuno e comunque il valore del contratto sia pari o superiore a 40.000,00 Euro;

2. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento, può essere inoltrata via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto mezzo telefono. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

2. Se la complessità dell'intervento lo richiede, oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.

3. Se l'intervento non presenta particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o è di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò è possibile e non ostano ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

**Art. 22 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:

- a) in base all'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al **prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile unico del procedimento che può farsi supportare da due assistenti, scelti preferibilmente all'interno dell'Ente, di cui uno funge da segretario verbalizzante.

3. Qualora lo si ritenga opportuno, tenuto conto dell'entità e della tipologia dell'intervento, può prevedersi, purché specificatamente indicato e motivato negli atti procedurali e nella lettera d'invito, la verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e dal relativo Regolamento attuativo.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva, o nell'ambito della determinazione di affidamento.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del responsabile di servizio; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

6. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva diventa efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice, effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

7. il R.U.P. è tenuto a dar corso a tutte le comunicazioni, previste dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini nello stesso previsti.

8. Il responsabile unico del procedimento è tenuto a comunicare all'Osservatorio dei lavori Pubblici i dati di cui all'art. 7 – comma 8 del codice, nonché ogni ulteriore dato richiesto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché a pubblicare sul sito Web del Comune l'avvenuto affidamento indipendentemente dal valore dello stesso (Post Informazione).

### **Art. 23 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente.
2. La lettera di invito può specificare, per forniture o servizi standardizzati, che l'offerta possa essere presentata sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
3. Nell'esame delle offerte:
  - a) trova applicazione l'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, quando l'importo a base della procedura è superiore a euro 100.000 per i lavori o a euro 50.000 per le forniture e i servizi;
  - b) per importi inferiori a quelli di cui alla lettera a), il responsabile del servizio può limitarsi a farsi assistere da due dipendenti dell'Ente competenti nella materia oggetto dell'affidamento.
4. Restano fermi i seguenti principi:
  - a) l'offerta deve essere distinta tra la parte che riguarda gli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa, con la segretezza di questi ultimi fino alla conclusione dell'esame degli elementi di natura qualitativa;
  - b) la seduta deve essere aperta agli offerenti nella fase di ammissione e nella fase di apertura delle offerte di natura quantitativa, nonché della formazione della graduatoria;
  - c) il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento;
  - d) devono essere osservate le norme legislative in materia di comunicazioni.

### **Art. 24 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice e l'art. 12 del Regolamento attuativo.

#### **Art. 25 Contratto**

1. Ai sensi dell'art. 173, comma 1, e 334, comma 2 del Regolamento attuativo, il contratto affidato mediante procedure in economia è stipulato nelle forme e secondo i valori di cui al successivo articolo 18.
2. Tale contratto se stipulato nella forma dell'atto di cottimo o della scrittura privata o dell'atto pubblico amministrativo, deve indicare, quali contenuti minimi, quelli di cui all'art. 173 del Regolamento attuativo.
3. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto e dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio, se sussistono i presupposti di cui all'art. 11, comma 9, del Codice degli Appalti.

#### **Art. 26– Forme e termini per la stipula del contratto**

1. Il contratto per l'acquisizione in economia di lavori, di beni e servizi, può essere stipulato:
  - a) mediante buono d'ordine con accettazione o secondo gli usi del commercio, quando il valore del contratto non supera euro 10.000,00;
  - b) con scrittura privata tra il Responsabile di Servizio e la Ditta appaltatrice, per i contratti di valore inferiore a euro 20.000,00;
  - c) in forma pubblico-amministrativa, per contratti di valore pari o superiore ad euro 20.000,00;
2. Tutti i valori indicati nel precedente comma sono da intendersi al netto dell'I.V.A..
3. Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, diritti, copie, registrazione, ecc.), se dovuti, sono a carico della ditta appaltatrice.
4. I termini per la stipula del contratto sono stabiliti dall'art. 11, comma 10 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

**Art. 27 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 del Regolamento attuativo, questa deve risultare da un verbale o da un atto procedimentale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 10 o dal tecnico all'uopo incaricato.

Esso è accompagnato, da una stima, anche approssimativa, dei costi dell'intervento, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento stesso.

**Art. 28 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento attuativo, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, nel momento in cui prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per tale scopo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 va data immediata comunicazione al responsabile di servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si applica l'art. 163, comma 5 del Regolamento attuativo.

5. Il responsabile unico del procedimento o il tecnico redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile di servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

**Art. 29 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco o da chi lo rappresenta nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 10, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

**TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

**Art. 30 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, c. 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, c. 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
  - c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  - e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

**Art. 31 - Sistema AVCPass**

1. Per tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) per cui si applica a tutti i contratti il cui importo è pari o superiore ad € 40.000,00 (art. 9 c. 1 deliberazione AVCP 111/2012) con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al Mercato Elettronico nonché quelli relativi ai settori speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 bis del Codice dei Contratti nonché della Deliberazione n.111 del 20/12/2012 (poi modificata nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) emanata dall'AVCP per il perseguimento delle finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, mediante l'attuazione di un sistema per la verifica on-line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (Authority Virtual Company Passport), il quale consente:

- alla Stazione Appaltante/Ente aggiudicatore, attraverso un'interfaccia web (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici), l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso

dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema, in sede di prima applicazione, include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate; il DURC; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l'Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori;

- agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6 -bis, c. 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

#### **Art. 32 – Lavori affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezzari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

#### **Art. 33 – Garanzie**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'art. 10, i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'art. 10 i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.

3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 e 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

#### **Art. 34 – Adeguamento dei prezzi/Prezzo chiuso**

1. Si applicano gli artt. 171 e 172 del Regolamento attuativo.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 35 - Contabilità e liquidazione dei lavori**

1. Le fatture e le note relative all'esecuzione delle forniture di beni e di servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed al regolamento di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Responsabile del servizio committente.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

#### **Art. 36 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori

maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici dal Codice e dal Regolamento attuativo.

**Art. 37 – Esecuzione in via d’urgenza**

1. L’esecuzione in via d’urgenza è possibile esclusivamente laddove siano stati verificati i presupposti di cui all’art. 11, comma 9, ultimo periodo del Codice.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L’ ESECUZIONE DELLE FORNITURE E I  
SERVIZI IN  
ECONOMIA**

**Art. 38 – Garanzie**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art.10, non è richiesta la presentazione di alcuna garanzia nel caso di affidamento diretto di beni o prestazioni di servizi.
2. Nelle altre ipotesi, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi, può essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia valutata dal R.U.P. in relazione alla peculiarità e/o alla durata della fornitura o del servizio.
3. Tale garanzia, che sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. Qualora la durata, il contenuto o la complessità della prestazione lo giustifichino, il responsabile unico del procedimento può richiedere ulteriori garanzie.

**Art. 39 – Pagamenti e procedure contabili**

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall’accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
2. La verifica di conformità può essere sostituita con una attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P. ovvero dall’emissione di un visto del R.U.P. sulle fatture di spesa.

3. Il R.U.P. svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento attuativo.

4. La liquidazione è effettuata dal responsabile di servizio, con proprio provvedimento (visto, attestazione, determinazione, ecc.).

#### **Art. 40 – Esecuzione in via d'urgenza**

1. L'esecuzione in via d'urgenza è possibile esclusivamente laddove siano stati verificati i presupposti di cui all'art. 11, comma 9, ultimo periodo del Codice.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 41 – Controversie**

1. Ove possibile, le controversie in ordine all'esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (transazioni/accordi bonari).

2. Di norma viene esclusa la competenza arbitrale per la soluzione di controversie in ordine all'esecuzione del contratto, quale prevista dall'art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., optando per la scelta del giudice competente per materia.

#### **Art. 42 – Inosservanza delle disposizioni del regolamento**

1. Nel caso in cui vi sia stata esecuzione di lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi in violazione delle disposizioni, dei limiti e degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo al divieto dell'artificioso frazionamento delle commesse di cui agli artt. 6, 7 e 8, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore ed il funzionario, o il dipendente, o l'amministratore, che abbia consentito la prestazione.

#### **Art. 43 – Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti dell'Unione vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

|  |
|--|
| <b>Art.44 - Casi non previsti dal presente regolamento</b> |
|--|

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
  - b) i principi generali, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, somministrazioni o forniture di beni e servizi;
  - c) lo statuto comunale;
  - d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.